

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2599

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Presentato alla Presidenza l'8 settembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel graduale processo evolutivo della previdenza sociale il presente disegno di legge riveste particolare importanza.

Infatti, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per pensioni agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, viene a coprire, in tale settore previdenziale, quasi tutta la residua area riservata ai lavoratori autonomi dalla quale, con l'ingresso del-

le categorie numericamente più estese (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pescatori, artigiani esercenti attività commerciale) resta, ormai, esclusa soltanto qualche categoria di operatori economici di entità numerica assai modesta e, tra l'altro, non facilmente rilevabile.

Pertanto, dopo l'approvazione parlamentare del presente provvedimento potrà ritenersi realizzata l'estensione della protezione pre-

videnziale alle maggiori categorie di lavoratori autonomi auspicata dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale; dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dalla Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ove si consideri che la copertura degli eventi fondamentali (vecchiaia, invalidità, malattia, morte) abbraccia le categorie numericamente più consistenti lasciando, così, un modesto margine di vuoto nell'area di protezione previdenziale del lavoro autonomo.

Seguendo lo stesso indirizzo già adottato per i lavoratori autonomi dell'agricoltura e per gli artigiani, anche per gli esercenti attività commerciali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata estesa successivamente all'istituzione, per la categoria, dell'assicurazione contro le malattie disposta con legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Al riguardo, è da rilevare che, analogamente alle soluzioni adottate per gli artigiani, è sembrato opportuno riconoscere quali soggetti del nuovo ordinamento previdenziale le unità attive, è cioè i titolari di impresa ed i loro coadiutori già considerati ai fini dell'assicurazione contro le malattie.

L'importanza del provvedimento è posta in particolare risalto dalla consistenza numerica della categoria.

Pur essendo in possesso di dati approssimativi ricavati dagli elenchi dei soggetti assistiti dalla Casse mutue di malattia, si può, tuttavia, presumere, in base a valutazioni suscettibili di oscillazioni non rilevanti, che oltre 1.161.000 unità attive saranno ammesse a fruire della forma di protezione disciplinata dal disegno di legge.

Non è stato possibile allegare alla presente relazione un preciso piano finanziario, in quanto non si conoscono compiutamente le specifiche caratteristiche demografiche della categoria; per altro, sono stati eseguiti studi e calcolazioni su dati provvisori che si basano sulle seguenti premesse.

La distribuzione per sesso ed età della popolazione assicurata è stata effettuata in base alle notizie aggiornate che risultano dalla « Relazione sulla gestione commissariale » pubblicata il 30 settembre 1962 dalla Federazione nazionale casse mutue di malattia, nonché in base alle risultanze del IX Censimento generale della popolazione italiana alla data del 4 novembre 1951.

Per il conseguimento delle prestazioni, sono richiesti, in via normale, gli stessi requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tutte le valutazioni sono state eseguite separatamente per i due sessi tenendo conto della diversa età di pensionamento per vecchiaia e delle differenti aliquote di trasformazione in rendita dei contributi base.

L'età minima di pensionamento per vecchiaia è stata fissata a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

In deroga alle disposizioni di carattere generale, concernenti i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, il provvedimento — con norma di carattere transitorio evidentemente rivolta a favore della categoria — prevede la corresponsione della pensione di vecchiaia nei primi anni di applicazione del provvedimento stesso, in base a periodi ridotti di assicurazione e di contribuzione.

Si prevede, infatti, che nel 1966 — cioè solo dopo un anno di applicazione della legge — si consegue il diritto alla pensione di vecchiaia se risultano versati almeno 12 contributi mensili.

Per gli anni successivi, il numero dei contributi mensili richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia aumenta di 12 unità per ogni anno, sino al raggiungimento del requisito di 15 anni di contribuzione e di assicurazione, previsti dalle disposizioni comuni al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Anche agli esercenti attività commerciali è stato esteso il beneficio della pensione sociale da erogarsi secondo le disposizioni della legge 21 luglio 1965, n. 903.

L'inserimento della categoria dei commercianti nel Fondo sociale comporta, per il Fondo stesso, un onere di prestazioni valutabile, nel quinquennio, in 109,8 miliardi di lire cui si farà fronte con un contributo dello Stato di lire 20 miliardi e con una quota dei contributi della categoria riscossi dalla istituenda Gestione speciale nella misura dell'85 per cento dei contributi stessi e per complessivi 89,8 miliardi nel quinquennio.

La maggiore percentuale di contributo della Gestione del Fondo sociale rispetto a quella dovuta dai coltivatori diretti e dagli artigiani va posta in relazione alla necessità di non turbare l'equilibrio finanziario del Fondo sociale.

È da considerare, d'altra parte, che si tratta dell'ingresso nel sistema pensionistico di una nuova categoria per la quale, come si è già accennato, è previsto il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 1966 con

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

requisiti ridotti di iscrizione e di contribuzione.

Il concorso dello Stato per il quinquennio 1965-1969, sarà corrisposto in cinque rate di lire 4 miliardi ciascuna che, per ragioni di copertura finanziaria, saranno versate con inizio dall'esercizio 1966 e fino all'esercizio 1970.

Si espongono, qui di seguito, alcuni dati indicativi sul numero delle pensioni, sull'ammontare delle prestazioni, sul gettito dei contributi della categoria e sull'andamento della gestione nei primi cinque anni di attuazione del provvedimento. Il numero medio delle pensioni vigenti nei successivi anni dal 1966 — anno di inizio delle prestazioni — al 1969, è indicato nel seguente prospetto n. 1. Detto numero sale da 150.900 pensioni nel 1966 a 201.000 pensioni nel 1969.

PROSPETTO N. 1

Numero medio annuo delle pensioni vigenti e importo delle rate da pagare nell'anno

ANNO	Numero pensioni	Importo rate comprensive delle quote a carico del Fondo sociale (in miliardi di lire)
1965	—	—
1966	150.900	26,2
1967	167.500	29,0
1968	184.600	31,9
1969	201.000	34,6
1966-69	704.000	121,7

N. B. — Il calcolo è stato effettuato supponendo che alla categoria venga garantito un minimo di lire 12.000 mensili (= lire 156.000 annue) e che la maggiorazione per ogni figlio a carico e per il coniuge a carico sia pari a lire 2.500 mensili (= lire 32.500 annue).

L'onere per le rate di pensione da pagare nello stesso periodo è previsto in lire 26,2 miliardi nel 1966 e sale a lire 34,6 miliardi nel 1969, per complessive lire 121,7 miliardi nel quadriennio 1966-1969.

Al predetto onere, al quale si deve aggiungere l'ammontare delle spese di gestione, pre-

visto per il complesso del quinquennio 1965-1969 in lire 6,3 miliardi, si farà fronte con il gettito dei contributi della categoria, ammontanti a lire 108 miliardi e con un concorso dello Stato di lire 20 miliardi, nel quinquennio.

I contributi della categoria, come risulta dal seguente prospetto n. 2, variano da lire 20,4 miliardi nel 1965 a lire 23 miliardi nel 1969, in dipendenza dell'incremento del numero medio annuo di assicurati, che passa da 1.161.000 unità nel 1965 a 1.311.000 nel 1969.

PROSPETTO N. 2

Contributi dovuti dalla categoria

ANNO	Numero medio annuo contribuenti	Importo contributi (in miliardi di lire)
1965	1.161.000	20,4
1966	1.179.000	20,7
1967	1.229.000	21,6
1968	1.270.000	22,3
1969	1.311.000	23,0
1965-69	6.150.000	108,0

N. B. — Il calcolo è stato effettuato sulla base di un contributo capitarario mensile pari a lire 1.464 di cui lire 44 a titolo di contributo base e lire 1.420 a titolo di contributo di adeguamento.

Nel seguente prospetto n. 3 è indicato il movimento finanziario della gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali, nel quinquennio 1965-1969.

In base alle previsioni indicate nel prospetto di cui sopra si rileva che la costituenda gestione speciale riesce a mantenersi in equilibrio finanziario nel quinquennio considerato.

Si è ritenuto opportuno limitare l'esame finanziario al primo quinquennio di applicazione del provvedimento, per coordinare le norme che regolano la istituenda gestione con la nuova disciplina sui trattamenti di pensione dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani, oggetto della legge 21 luglio 1965, n. 903, le cui previsioni finanziarie sono, appunto, predisposte in una prospettiva quinquennale.

Movimento finanziario della gestione (in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE contributi della categoria	USCITE			
		Prestazioni (1)	Spese di gestione	Trasferimenti al Fondo sociale	Totali uscite
1965	20,4	—	0,5	17,0	17,5
1966	20,7	2,7	1,3	17,1	21,1
1967	21,6	2,9	1,4	17,9	22,2
1968	22,3	3,1	1,5	18,6	23,2
1969	23,0	3,2	1,6	19,2	24,0
TOTALE . . .	108,0	11,9	6,3	89,8	108,0

(1) Al netto delle quote a carico del Fondo sociale.

Per gli esercenti attività commerciali, come per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e gli artigiani, il trattamento pensionistico è erogato da una speciale Gestione istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; il rapporto assicurativo è regolato dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria richiamata dal provvedimento.

Nel corso della predisposizione del disegno di legge è emerso il problema di regolare i rapporti dell'istituendo ordinamento pensionistico con quelli in vigore per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per la generalità dei lavoratori subordinati.

Si verifica, infatti, che durante la propria vita il lavoratore svolga attività subordinate o autonome di diversa natura, soggette all'obbligo assicurativo (agricola, industriale, artigianale, commerciale o di altra natura). In relazione a ciò, per effetto della contribuzione a più gestioni, si determina la necessità di disciplinare, con criteri uniformi e coordinati, la materia del cumulo di più periodi di contribuzione effettuata dallo stesso soggetto in gestioni diverse in modo da consentire che, con la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, il trattamento di pensione costituisca l'effettiva risultante di tali rapporti.

L'esperienza ha insegnato che le soluzioni finora adottate con i provvedimenti legislativi che hanno regolato l'assicurazione per pen-

sioni degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a causa, anche, dell'estrema varietà della casistica, hanno determinato una complessa situazione. Allo scopo di attuarne un'organica semplificazione si è adottato il principio che il trattamento pensionistico viene erogato dalla gestione nella quale, per ultimo, si è contribuito, lasciando all'assicurazione generale obbligatoria una posizione autonoma di preminenza in considerazione anche dei trattamenti minimi più favorevoli che la stessa garantisce.

È stato, così, possibile realizzare un più efficace coordinamento della disciplina dei cumuli.

Si è, pertanto, proseguito nell'attuazione di quel processo di coordinamento, di revisione e di armonizzazione delle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sollecitato dal legislatore con l'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come base indispensabile per l'ulteriore evoluzione dell'ordinamento previdenziale verso un regime di sicurezza sociale.

In particolare, la necessità di rivedere e coordinare la materia specifica dei cumuli è stata ravvisata anche dalla Commissione istituita con il citato articolo 25 della legge n. 1338 del 1962 che, pur non potendo, per motivi di carattere temporale, esaminare compiutamen-

te il problema, ha suggerito, tuttavia, fra l'altro, di studiare adeguate soluzioni tecniche.

Si è, infine, accolta l'istanza della categoria interessata di promuovere legislativamente l'istituzione di un sistema volontario di assicurazioni per pensioni che si è voluto estendere anche alle altre categorie di lavoratori autonomi dalle quali tale esigenza è molto sentita.

Queste, in sintesi, le linee essenziali cui si informa il disegno di legge, del quale, nelle note che seguono, si espone l'ordinamento sistematico e si evidenziano i tratti essenziali.

Le disposizioni sono raggruppate in 6 titoli, il primo dei quali tratta dei soggetti del rapporto; il secondo disciplina gli organi; il terzo regola la materia del finanziamento; il quarto coordina la istituenda disciplina pensionistica con le disposizioni sulla pensione sociale e sul Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903; il quinto tratta delle prestazioni; il sesto contiene alcune disposizioni di carattere generale e transitorio.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le persone soggette all'obbligo assicurativo.

Per quanto concerne la determinazione di tali persone si sono seguiti criteri analoghi a quelli già sperimentati nell'assicurazione per pensioni degli artigiani. Infatti:

— l'accertamento dei soggetti è affidato alle Commissioni provinciali che provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

— i titolari di impresa soggetti all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti coincidono con quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie;

— quali familiari coadiutori, in analogia alla disciplina vigente per gli artigiani sono considerati: il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

L'articolo 3 determina i soggetti esclusi dalla sfera di applicazione del provvedimento.

Gli articoli 4 e 5 regolano la procedura (termini, modalità, ecc.) che dovrà essere adottata dalle Commissioni provinciali per comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elenchi nominativi dei soggetti accertati.

Gli articoli da 6 a 8 disciplinano gli Organi di amministrazione della nuova forma di assicurazione per pensioni, istituendo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la Gestione alla quale è affidato il compito di

erogare il nuovo trattamento pensionistico, nonché il Comitato di vigilanza della stessa.

L'articolo 9 affida l'esercizio della vigilanza della Gestione al Collegio sindacale dell'Istituto predetto.

L'articolo 10 dispone l'integrazione delle Commissioni provinciali e centrale, istituite dalla legge n. 1397 del 1960, con un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 11 disciplina il finanziamento dell'istituenda Gestione, prevedendo un contributo di lire 1.464 mensili *pro capite* a carico degli assicurati, di cui lire 44 a titolo di contributo base.

L'articolo 12 disciplina la materia della riscossione dei contributi individuali. Per tale operazione, effettuata a mezzo dei ruoli esattoriali, si applicano le norme previste dalla legge n. 1397 del 1960.

Analogamente a quanto stabilito per l'assicurazione per pensioni degli artigiani, il termine di prescrizione dei contributi è fissato in tre anni.

L'articolo 13 disciplina, in maniera uniforme per le Gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, il rimborso agli interessati dei contributi indebitamente versati.

L'articolo 14 prevede l'estensione alla categoria della pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Tale pensione sarà erogata secondo le disposizioni di carattere generale contenute nella legge citata.

L'articolo 15 disciplina la corresponsione del contributo dello Stato al Fondo sociale a titolo di concorso agli oneri che il Fondo sosterrà per l'erogazione della pensione sociale agli esercenti attività commerciali.

Circa la misura ed i tempi di erogazione di detto contributo si è già detto nella parte iniziale della presente relazione.

L'articolo 16 dispone il trasferimento, dalla Gestione al Fondo sociale, dell'85 per cento del gettito dei contributi a carico degli assicurati a titolo di concorso al finanziamento del Fondo predetto.

L'articolo 17, in conformità alla disciplina vigente per le altre forme di assicurazione per pensione ai lavoratori autonomi, stabilisce il limite di età pensionabile per gli uomini e per le donne rispettivamente al 65° ed al 60° anno.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone soggette all'obbligo assicurativo, a norma degli articoli 1 e 2 del prov-

vedimento, sono state equiparate agli impiegati.

L'articolo 18 detta le disposizioni transitorie per il pensionamento di vecchiaia nei primi 14 anni di applicazione della legge in base a requisiti ridotti di iscrizione e di contribuzione.

L'articolo 19 disciplina i trattamenti minimi di pensione stabiliti nella misura di lire 12 mila mensili per tutte le categorie di pensioni.

L'articolo 20, analogamente a quanto stabilito dalle discipline pensionistiche degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, stabilisce il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle altre forme di assicurazioni per pensioni dei lavoratori autonomi facendo salvo, comunque, il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso in cui i requisiti per il pensionamento si siano perfezionati in tale ultima assicurazione; conseguentemente, questa, assume una posizione di prevalenza rispetto alle forme di protezione previdenziale per i lavoratori autonomi, giustificata, fra l'altro, dalla più favorevole disciplina dei trattamenti minimi.

La parte di maggior rilievo della disciplina dei cumuli è contenuta nell'articolo 21. Il primo comma di tale articolo enuncia il principio fondamentale che le pensioni sono liquidate, in base al cumulo di tutti i contributi versati, dalla Gestione per lavoratori autonomi nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo.

I successivi commi dell'articolo 21 disciplinano le situazioni, peraltro infrequenti, in cui il diritto alle prestazioni non risulti acquisito nella gestione in cui l'interessato ha contribuito per ultimo, ma risulti perfezionato in altra delle forme assicurative per lavoratori autonomi in cui l'interessato ha contribuito nel corso della sua vita lavorativa.

Tale situazione può verificarsi in dipendenza delle norme transitorie previste in ciascuna assicurazione oppure per effetto della tecnica di computo dei contributi facoltativi in tali forme assicurative o in relazione al possesso o meno, da parte degli assicurati, dei requisiti soggettivi richiesti per la concessione delle pensioni di reversibilità.

Per effetto di siffatta disciplina, ferma restando l'anzidetta posizione di prevalenza dell'assicurazione generale obbligatoria, è consentito il cumulo, indifferentemente, dei contributi versati in tutte le gestioni assicurative dei lavoratori autonomi tra di loro e con quella dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 22 regola i rapporti tra la nuova forma di assicurazione e l'assicurazione facoltativa prevedendo, fra l'altro, la possibilità di utilizzare i contributi versati in quest'ultima, ai fini della pensione, nella Gestione speciale istituita dal presente provvedimento.

L'articolo 23 stabilisce che qualora il diritto alla pensione si perfezioni anche senza computare, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, i periodi di contribuzione facoltativa, il trattamento di pensione complessivamente spettante non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del minimo garantito e della pensione o quota di pensione, che l'interessato ha diritto di percepire per effetto dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa.

Scopo di tale disposizione è quello di fare salva, al momento del perfezionamento del diritto a pensione con i soli contributi obbligatori, nei casi in cui l'ammontare della pensione si mantiene al di sotto del trattamento minimo, la rendita costituita dall'interessato con i versamenti nell'assicurazione facoltativa.

L'articolo 24, in conseguenza dell'ammissione nell'assicurazione obbligatoria per pensioni dei venditori ambulanti e dei rivenditori di giornali, dispone la chiusura dei ruoli dell'assicurazione facoltativa prevista per tali categorie dalla Convenzione 4 agosto 1951.

Gli articoli 25 e 26, in relazione alla disciplina dei cumuli di cui ai precedenti articoli 20 e 21, regolano la materia dei supplementi di pensione, sia in caso di pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria, che in caso di pensionamento in una delle forme di assicurazione per lavoro autonomo.

L'articolo 27 disciplina la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria nella speciale Gestione dei lavoratori autonomi per l'ipotesi che l'assicurato, non raggiungendo in alcuna di dette Gestioni e neppure in quella dell'assicurazione generale obbligatoria i requisiti minimi per l'esercizio di tale facoltà, possa, tuttavia, conseguire detti requisiti per effetto del cumulo dei contributi versati in tutta la vita lavorativa.

Non può sfuggire l'importanza di siffatta disposizione che amplia notevolmente la sfera dei diritti di quei lavoratori i quali, in base all'ordinamento vigente, pur avendo contribuito alle varie Gestioni, per un periodo, nel complesso, pari o superiore a quello richiesto per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non possono, tuttavia, esercitare tale facoltà perché in ciascuna di dette gestioni, se-

paratamente considerate, non raggiungono il prescritto requisito minimo di contribuzione (un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione oppure almeno cinque anni di contribuzione).

L'articolo 28, accogliendo una viva aspirazione delle categorie interessate, prevede l'istituzione, per tutti i lavoratori autonomi, di una forma di previdenza a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a completo carico degli interessati e ne affida la gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altro Istituto assicuratore di diritto pubblico. La disciplina della materia sarà completata con apposito regolamento.

L'articolo 29 dispone che le pensioni dell'assicurazione obbligatoria, istituita dal disegno di legge, sono erogate agli agenti e rap-

presentanti di commercio, iscritti all'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio, da quest'ultimo Ente previa stipulazione di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

All'Ente medesimo è affidata, altresì, la gestione della anzidetta forma di previdenza a carattere volontario nei confronti dei propri iscritti.

Seguono, inseriti nel titolo VI (Disposizioni generali e transitorie), quattro articoli che disciplinano la materia della vigilanza, del contenzioso previdenziale, delle sanzioni penali per le infrazioni alla disciplina contenuta nel provvedimento e delle esenzioni tributarie.

L'articolo 34 stabilisce la data di inizio del versamento del contributo a carico della categoria al 1° gennaio 1965.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DEI SOGGETTI

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per pensioni in qualità di lavoratori dipendenti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

ART. 3.

Non hanno titolo all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla presente legge, i soggetti indicati all'arti-

colo 1, primo comma, che secondo gli elementi acquisiti dalle Commissioni provinciali per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, non partecipano più personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità, pur essendo iscritti, ai fini dell'assicurazione contro le malattie, negli elenchi predetti.

ART. 4.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

ART. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le notificazioni di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e devono indicare, per ciascun soggetto, la data di inizio o di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

TITOLO II DEGLI ORGANI

ART. 6.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

ART. 7.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

a) il Presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) il Direttore generale dell'Istituto;

f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

ART. 8.

Spetta al Comitato di vigilanza:

1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla gestione e della liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni per inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge;

4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

5) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

6) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 9.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO III

DEL FINANZIAMENTO

ART. 11.

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

— un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di

applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.420 mensili. Tale misura potrà essere modificata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione, in relazione al fabbisogno della Gestione medesima, determinato dalle risultanze di bilancio.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

ART. 12.

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 8 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi predetti si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui il contributo stesso doveva essere posto in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

ART. 13.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

TITOLO IV
PENSIONE SOCIALE

ART. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

ART. 15.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970 in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari all'85 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 11.

TITOLO V
DELLE PRESTAZIONI

ART. 17.

Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilito

al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

ART. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa, al compimento del 65° anno se uomini e del 60° se donne, coloro che risultino iscritti continuativamente, fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963 e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

ANNI	Contributi
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

ART. 19.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo. en-

tro 30 giorni, le nuove liquidazione e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

ART. 20.

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

ART. 21.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione che possano far valere periodi di iscrizione in altre forme di assicurazione obbligatoria per una diversa attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, nella gestione alla quale l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla con-

cessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità e della misura di esse, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18, della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti — computando, a tal fine, anche i contributi già utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o di un supplemento della stessa — nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, indipendentemente dai contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 22.

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965

quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 11.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, né per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonché quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

ART. 23.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

ART. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 6, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

ART. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfeziona-

mento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

ART. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto

un supplemento della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

ART. 28.

Per i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito, è istituita una forma di previdenza a carattere volontario per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Tale forma di previdenza può essere gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da Istituto assicuratore di diritto pubblico e sarà regolata con il sistema della capitalizzazione a premio medio generale con contributi a completo carico degli interessati.

La misura dei contributi sarà determinata e variata, ove occorra, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto gestore.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 29.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Tale Ente ha il compito, altresì, di gestire nei confronti dei propri iscritti, la forma di previdenza a carattere volontario istituita dal predetto articolo con gli stessi criteri, forme e modalità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 30.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

ART. 31.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre l'opposizione o il ricorso.

ART. 32.

Chiunque omette le dichiarazioni o le denunce prescritte dalla presente legge o le rende in modo reticente o non corrispondente al vero, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto non costituisce più grave reato.

Sono, inoltre, applicabili, per le violazioni della presente legge, le sanzioni penali previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 33.

Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

ART. 34.

Le norme dell'articolo 11 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.